

Legge regionale 28 dicembre 2018 , n. 31 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Art. 21

(Disposizioni transitorie in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona)

- 1.** Nelle more del processo di riordino delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, in relazione all'inserimento nell'assetto delle funzioni e degli interventi in materia di servizi sociali e sociosanitari, le competenze che la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), attribuisce all'Assessore regionale per le autonomie locali sono trasferite all'Assessore regionale e alla Direzione centrale competenti nei settori sanitario, sociosanitario e sociale.
- 2.** Per effetto del processo di riordino di cui al comma 1, il termine del 31 dicembre 2019 indicato all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 19/2003, è prorogato al 31 dicembre 2020.